Prot. n. 72 Roma, 16 gennaio 2008

Al Dr. Giuseppe Cosentino
Capodipartimento MPI
Viale Trastevere

ROMA

OGGETTO: Osservazioni della CISL Scuola in merito alla bozza di Regolamento/Statuto dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica - Legge 296/06 art. 1 commi 610 e 611

In riferimento allo schema di regolamento/statuto attuativo dei commi 610 e 611 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 riguardante l'organizzazione dell'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica si formulano le seguenti osservazioni:

in via preliminare la CISL Scuola evidenzia il notevole ritardo (ormai un anno) con cui si affronta la questione sottolineando che le procedure di approvazione del regolamento potranno allungare ancora di più i tempi appesantendo una gestione transitoria con ricadute negative sia sul personale sia sul servizio da offrire alle scuole.

Nel merito

Lo schema di regolamento/statuto di organizzazione dell'ANSAS, presentato il 10 gennaio u.s., è stato impostato e sviluppato in base ai criteri indicati negli artt. 8 e 9 del D.Lgs. n. 300/1999, così come previsto dalla legge finanziaria 2007.

Le Agenzie, delineate sotto l'aspetto organizzativo dai citati articoli, sono servite ad affidare a tali organismi autonomi alcune delle competenze già svolte dai Ministeri o altri Enti pubblici, come è successo, ad esempio, per l'Agenzia delle Entrate, l'Agenzia per il Territorio, ecc. nell'ambito delle competenze già appartenute al Ministero delle Finanze. L'Agenzia Nazionale per lo Sviluppo dell'Autonomia Scolastica …*subentra nelle funzioni e nei compiti agli attuali IRRE e INDIRE…* e non in sostituzione di compiti che in precedenza appartenevano alla competenza del Ministero.

Questa diversa situazione rispetto a quelle cui si riferiscono i criteri del decreto legislativo n. 300/1999 non può essere trascurata quando si devono delineare gli ambiti di autonomia del nuovo organismo, individuare gli organi interni e le specifiche competenze, definire la struttura organizzativa e la disciplina delle attività. Lo schema proposto ignora le linee di organizzazione degli enti pubblici stabilite con il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; in particolare trascura le disposizioni stabilite dagli articoli 4, 5 e 6 che stabiliscono la **separazione** tra le funzioni "*di indirizzo politico-amministrativo nonché, la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e*

direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione". Lo schema di regolamento, invece, affida proprio al dirigente il compito di predisporre il programma di attività ed in lui risulta accentrato ogni potere operativo.

A parere della CISL Scuola per delineare la struttura organizzativa di un organismo operativo di qualsiasi natura occorre tenere presente quali sono le sue funzioni. Nel caso in specie le funzioni dell'Agenzia sono puntualmente declinate da comma 610 dell'art. 1 della legge finanziaria 2007. Appare assurdo affidare tutto il potere gestionale a funzionari (direttore e comitato direttivo), come risulta dallo schema di regolamento/statuto predisposto dal MPI, seguendo i criteri del D.Lgs. 300/1999. La programmazione, la direzione e la realizzazione delle attività finalizzate allo svolgimento delle predette funzioni esigono specifiche competenze in tali materie (ricerca educativa, competenza pedagogico-didattica, formazione e aggiornamento, documentazione, ecc.).

L'impianto della bozza di regolamento/statuto è coerente con la legge 296/06 ma, secondo la CISL Scuola, deve essere coerente anche con lo scenario che discende dalla legge 59/97 e dalla legge costituzionale n. 3 del 2001. L'Agenzia non può avere un assetto centralistico e burocratico, ma, pur mantenendo la centralità della responsabilità, deve garantire risposte certe alle esigenze che territorialmente vengono espresse dalle istituzioni scolastiche autonome. Per questo devono essere definite modalità organizzative dei nuclei territoriali che, ad avviso della CISL Scuola, dovranno prevedere una figura di coordinamento quantomeno nelle realtà più grandi e complesse.

La dotazione organica viene definita nel suo complesso (322 unità) senza specificare le aree, i profili e i livello professionali, nonché le articolazioni territoriali come prevede espressamente il comma 611 della L. 296/06; lo schema di decreto affida dette determinazioni al regolamento interno di funzionamento senza prevedere il confronto con le OO.SS. in particolare per quanto riguarda le materie che hanno attinenza con il reclutamento del personale in servizio. Per detto personale non si prevede alcuna salvaguardia non riconoscendo in qualche modo il patrimonio di esperienza e di professionalità costruito nel tempo.

Ad avviso della CISL Scuola prima di procedere alla copertura dell'organico bisogna effettuare una ricognizione puntuale delle tipologie di contratti individuali del personale in servizio approntando una tabella di corrispondenza tra vecchi e nuovi profili che consenta al personale una vera opportunità di partecipazione alla selezione con dati certi e trasparenti.

Le funzioni svolte dai soppressi INDIRE e IRRE e i relativi incarichi e/o contratti di direzione dovranno cessare con il pieno regime di funzionamento dell'Agenzia, ad espletamento dell'intero percorso di reclutamento ed immissione in servizio del nuovo personale, senza soluzioni di continuità nel servizio e nelle funzioni.

La CISL Scuola, certa che dette osservazioni siano funzionali alle esigenze di tutela del personale in servizio e alla *mission* dell'Agenzia quale strumento di supporto alle istituzioni scolastiche autonome, dichiara la propria disponibilità ad ulteriori momenti di approfondimento e resta in attesa della preannunciata convocazione ancor prima della varo definitivo del provvedimento.

Cordialmente

Il Segretario Generale
Francesco Scrima